

## IL PROCESSO TRIBUTARIO SI RIFÀ IL TRUCCO MA RESTANO LE RUGHE

di GIUSEPPE CIMINIELLO

**I**l processo tributario si rifà il look ma, per certi aspetti, rimane "claudicante". Il Consiglio dei Ministri, in attuazione della legge delega fiscale, ha approvato in via definitiva gli ultimi cinque decreti legislativi, pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 07/10/2015.

Si tratta, nello specifico, dei seguenti decreti: misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Decreto Legislativo n. 156 del 2015); misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali; misure per la revisione del sistema sanzionatorio (Decreto Legislativo n. 158 del 2015); misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Decreto Legislativo n. 159 del 2015); stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Decreto Legislativo n. 160 del 2015).

Ciascun decreto è finalizzato al raggiungimento di precisi obiettivi. E cioè - come sottolineato dal Governo - di introdurre "maggiore equità e trasparenza nel sistema e favorire la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese".

Quanto al processo tributario, l'intervento normativo, così come chiarito nella relazione governativa, si è mosso prevalentemente sulle seguenti principali direttrici: estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso; estensione della tutela cautelare al processo tributario; immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti; ampliamento della difesa personale e delle categorie di soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie. Ed infine il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio.

Per quanto riguarda gli strumenti deflattivi, si è ritenuto opportuno estendere il c.d. "reclamo finalizzato alla mediazione" (art. 17 bis del decreto) a tutte le controversie. Independentemente cioè dall'ente impositore, in quanto ante riforma l'istituto era riservato soltanto al contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. Inoltre, d'ora in poi sarà possibile "usufruire dell'istituto della conciliazione anche in sede di giudizio di appello".

Absolutamente positiva la novità dell'estensione della tutela cautelare a tutte le fasi del processo, codificando quindi la giurisprudenza che solo recentemente l'aveva ritenuta pienamente ammissibile, sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte Costituzionale.

**SENTENZE** - È stata anche prevista l'applicazione del principio di immediata esecutività delle sentenze, tenendo conto delle peculiarità del processo tributario, strutturato pur sempre come un giudizio amministrativo di impugnazione di atti autoritativi, avendo il giudice cognizione piena del rapporto.

In merito alla revisione delle soglie di valore delle controversie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche personalmente, si è previsto l'innalzamento da 2.582,28 euro a 3.000 euro. Si è peraltro ampliata la categoria dei soggetti abilitati alla difesa tecnica, inserendo anche i dipendenti dei CAF per le controversie che scaturiscono da adempimenti posti in essere dagli stessi centri di assistenza fiscale.

È stato, infine, rafforzato il principio in base al quale le spese di lite seguono sempre la soccombenza, introducendo l'obbligo per il giudice tributario di attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 92, secondo comma, del c.p.c., come modificato dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Tale principio è esteso anche alla fase cautelare in cui il giudice è tenuto a decidere anche sulle spese di giudizio.

Per un approfondimento di tali novità si confronti il sito a cura di Maurizio Villani: [www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it), con commenti incisivi dell'autore che è stato anche promotore delle seguenti proposte di modifiche: la possibilità di conciliare anche in appello; l'immediata esecutività della sentenza e il giudizio di ottemperanza. Nonché la possibilità di sospensione dell'esecuzione della sentenza in appello e in Cassazione; la condanna alle spese processuali e ai danni per lite temeraria; la possibilità di sospendere il processo tributario quando pendono altri processi collegati.

Non è stata recepita dal legislatore, invece, la proposta di gestione ed organizzazione del processo affidata ad un organismo terzo diverso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ad esempio il Ministero della Giustizia). Nemmeno è stata accolta la proposta di introduzione degli istituti del giuramento e della testimonianza e quella relativa alla possibilità per il contribuente di poter conciliare anche durante il ricorso per Cassazione.

Il Decreto Legislativo di parziale riforma del processo tributario presenta aspetti positivi in quanto costituisce, senza dubbio, un primo passo per risolvere alcuni problemi del processo tributario che riteniamo tuttavia ancora "zoppo".

Infatti, non si è colta l'occasione per poter finalmente equiparare il processo tributario agli altri ordinamenti processuali. In particolar modo, a quello civile. Sarebbe stata quanto mai opportuna la previsione e l'istituzione della figura dei giudici tributari specializzati e "l'introduzione dei mezzi istruttori del giuramento e della testimonianza". Il processo tributario, così come disciplinato, era e rimane, diversamente dagli altri processi, un processo esclusivamente limitato a elementi di natura documentale.

Tuttavia non può ignorarsi come la rilevanza, qualitativa e quantitativa, del contenzioso fiscale imponga una riforma radicale della giustizia tributaria e la sua piena integrazione nel tessuto costituzionale.